

**DELIBERAZIONE 28 MAGGIO 2019
209/2019/R/EFR**

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ PROPOSTE DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 14-BIS, COMMI 6 E 8, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 10 MAGGIO 2018 IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 487/2018/R/EFR

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1066^a riunione del 28 maggio 2019

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/2011);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e s.m.i.;
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004 (di seguito: decreti interministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG 2014-2019);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 922/2017/R/eel, valido a partire dal 1 gennaio 2018 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 172/2017/R/efr;
- il parere rilasciato da parte dell’Autorità 11 aprile 2018, 265/2018/I/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 487/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 487/2018/R/efr) e, in particolare l’Allegato A (di seguito: Regole di determinazione del contributo tariffario);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 501/2018/R/efr);
- il decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico in data 9 maggio 2019 (di seguito: decreto direttoriale del MiSE 9 maggio 2019);
- la comunicazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) all’Autorità e alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 maggio 2019 (prot. 38760), prot. Autorità 12807 (di seguito: comunicazione del 15 maggio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- la normativa prevede obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, attualmente definiti sino al 2020, da ottemperarsi mediante il possesso di titoli di efficienza energetica (di seguito anche: TEE o certificati bianchi); questi attestano l’avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l’effettuazione di interventi di efficienza da parte di diverse tipologie di operatori;
- per quanto riguarda le modalità di scambio dei TEE tra gli operatori, l’articolo 10, commi 3 e 4, dei decreti interministeriali 20 luglio 2004 ha stabilito che il Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) organizzi una sede per la contrattazione dei TEE tra gli operatori e predisponga, d’intesa con l’Autorità, le regole di funzionamento del mercato, come confermato dall’articolo 29, comma 1, lettera b., del decreto legislativo 28/2011;
- al riguardo, l’Autorità ha progressivamente approvato, da ultimo con la deliberazione 501/2018/R/efr, il “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: Regolamento per le transazioni bilaterali) e le “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica”;
- per quanto riguarda i costi sostenuti dai distributori ottemperanti gli obblighi di risparmio energetico, in generale, il vigente decreto interministeriale 11 gennaio 2017, come successivamente modificato dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, nel variare la precedente normativa, ha previsto che:

- *“i costi sostenuti dai soggetti [...] per l’adempimento agli obblighi [...] trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale”;*
- *in particolare, all’articolo 11, comma 2, “la copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all’art. 14, comma 1, [del medesimo decreto] è effettuata secondo modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento. In ogni caso, a decorrere dalle sessioni di cui al precedente periodo che siano successive al 1° giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l’adempimento agli obblighi nazionali di cui all’art. 4, commi 4 e 5, fissati per il 2020, il valore massimo di riconoscimento è posto pari a 250 euro per ogni Certificato Bianco”;*
- l’erogazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti è effettuata, a seconda, rispettivamente, che tali distributori operino nel settore dell’energia elettrica o del gas naturale:
 - a valere sul “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all’articolo 48 del TIT;
 - a valere sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all’articolo 71 della RTDG 2014-2019;
- con la deliberazione 487/2018/R/efr, l’Autorità, nel rispetto degli aspetti rilevanti previsti dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e al fine di tenere conto di quelli ivi introdotti successivamente dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, ha ridefinito alcuni aspetti della previgente formula di determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti, con effetto a partire dall’anno d’obbligo 2018, dopo consultazione con gli operatori. Ciò prevedendo che il contributo tariffario sia calcolato tenendo conto dei prezzi medi degli scambi di TEE riscontrati nei dodici mesi precedenti la conclusione di ciascun anno d’obbligo sia sul mercato che tramite bilaterali;
- con la deliberazione 487/2018/R/efr, in particolare, l’Autorità ha disposto che:
 - il contributo tariffario annuo sia calcolato come media pesata, sulle quantità di TEE complessivamente scambiate, de:
 - i prezzi medi ponderati di tutti gli scambi di TEE avvenuti sul mercato nei dodici mesi precedenti, superando la necessità di definire un prezzo di riferimento rilevante di sessione come invece precedentemente previsto;
 - i prezzi degli scambi di TEE avvenuti tramite bilaterali, definendo e utilizzando allo scopo la grandezza “prezzo rilevante mensile dei bilaterali” corrispondente al prezzo medio, ponderato per le relative quantità, dei soli scambi bilaterali in un mese solare e conclusi a un prezzo inferiore a 250 €/TEE e, al contempo, incluso nell’intervallo compreso tra il prodotto del

- prezzo rilevante mensile dei bilaterali del mese precedente e una variazione massima predefinita, in aumento o diminuzione, attualmente pari al 20%;
- il contributo tariffario erogato sia il minore tra quello risultante dall'applicazione delle regole di cui al precedente alinea e il *cap* definito dalla normativa pari a 250 €/TEE;
 - per l'anno d'obbligo 2018 siano definite modalità transitorie di determinazione del contributo in considerazione del fatto che la stessa deliberazione 487/2018/R/efr è stata adottata ad anno d'obbligo in corso, applicando in particolare le previgenti regole per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno d'obbligo e il momento dell'approvazione del provvedimento;
 - il GME integri le pubblicazioni allora previste sul proprio sito *internet* in merito ai prezzi e alle quantità di TEE scambiate, al fine di consentire agli operatori di disporre con tempestività delle informazioni rilevanti;
 - fossero aggiornate alcune disposizioni in merito alla possibilità per i distributori di adempiere in anticipo ai propri obblighi entro il 30 novembre di ogni anno solare, in merito alla quantità massima di titoli che può essere oggetto di consegna da parte dei distributori, all'importo del contributo tariffario unitario riconosciuto in acconto e alle tempistiche entro cui Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) procede con l'erogazione di esso, una volta concluse le verifiche da parte del GSE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il citato decreto interministeriale 10 maggio 2018 ha altresì modificato il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 con l'effetto che quest'ultimo ora prevede all'articolo 14-bis, in materia di emissione di TEE, che, tra l'altro:
 - *“a decorrere dal 15 maggio di ogni anno, e fino alla scadenza del relativo anno d'obbligo [...], il GSE emette, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica [di seguito: TEE non derivanti da progetti], ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo”* e che *“in ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro”* (comma 1);
 - in attuazione di quanto al precedente alinea, *“a favore di ogni soggetto obbligato può essere ceduto un ammontare massimo di”* TEE non derivanti da progetti *“pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo”* - definito dall'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto 11 gennaio 2017 – *“a condizione che già detenga, sul proprio conto proprietà, un ammontare di certificati pari almeno al 30% dello stesso obbligo minimo”* (comma 3);
 - i TEE non derivanti da progetti: *“a) non possono essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve; b) [...] sono contraddistinti da una specifica tipologia; c) sono emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima sessione utile ai fini del conseguimento dell'obbligo relativo al soggetto obbligato che li abbia*

- richiesti; d) non hanno diritto alla copertura degli oneri di cui all'art. 11" del medesimo decreto interministeriale 11 gennaio 2017 (comma 4);*
- *"il GSE tiene contabilità separata" dei TEE non derivanti da progetti (comma 5);*
 - *"per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione dei" TEE non derivanti da progetti [...] "è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti" cioè sul contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti definito dall'Autorità (comma 6);*
 - *"i soggetti obbligati che acquisiscono Certificati Bianchi dal GSE secondo le modalità di cui al presente articolo possono riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisizione, a fronte della consegna di Certificati generati tramite la realizzazione di progetti di efficienza energetica o acquisiti sul mercato. Il riscatto di cui al presente comma avviene a decorrere dai primi Certificati acquisiti e inoltre:*
 - a) è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l'obbligo minimo relativo all'anno d'obbligo in corso, di cui all'art. 14, comma 3;*
 - b) è possibile esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo definito ai sensi dell'art. 4, comma 1;*
 - c) non è possibile nello stesso anno d'obbligo in cui i Certificati sono stati emessi" (comma 7);*
 - *"la restituzione delle risorse oggetto del riscatto previsto al comma 7, relativo" ai TEE non derivanti da progetti di cui al comma 1 dello stesso articolo 14-bis "è effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso, sui Certificati riscattati" (comma 8);*
 - *"ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del" medesimo decreto 10 maggio 2018 "il GSE pubblica, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, una apposita guida operativa e sottopone all'approvazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8" (comma 9);*
 - nell'ambito della ridefinizione delle regole di determinazione del contributo tariffario riconosciuto approvata con la deliberazione 487/2018/R/efr sopra ricordata, l'Autorità ha inteso non prevedere specifiche determinazioni in merito ai TEE non derivanti da progetti, rimandando alle valutazioni in merito alle relative modalità attuative che sarebbero state predisposte dal GSE.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il decreto direttoriale del MiSE 9 maggio 2019:

- è stata approvata la guida operativa - predisposta dal GSE ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 - in merito ai TEE non derivanti da progetti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- è stato contestualmente chiarito che *“le operazioni svolte dal GSE ai sensi dell'articolo 14-bis e riguardanti”* i TEE non derivanti da progetti *“non costituiscono attività di compravendita ma sono da intendersi come attività di messa a disposizione”* di TEE;
- la guida operativa di cui al precedente punto definisce in particolare le modalità per le richieste di emissione e di riscatto dei TEE non derivanti da progetti e le relative tempistiche di regolazione delle corrispondenti somme, nel rispetto degli aspetti, sopra richiamati, definiti dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017. Tale guida prevede, tra l'altro, che:
 - la richiesta di emissione dei TEE non derivanti da progetti possa essere effettuata nel periodo compreso tra il 15 e il 31 maggio di ciascun anno;
 - il GSE verifichi l'accogliibilità delle richieste e comunichi, entro il 30 giugno, ai distributori soggetti agli obblighi l'esito del controllo, procedendo, in caso di accoglimento, all'emissione e contestuale annullamento dei TEE richiesti;
 - il GSE tenga contabilità separata, per ciascun distributore soggetto agli obblighi, dei TEE non derivanti da progetti emessi, dandone evidenza alla CSEA al fine della regolazione delle somme dovute da ciascun distributore, tramite un conguaglio (di segno negativo) a valere sul versamento del contributo tariffario per l'anno d'obbligo;
 - le richieste di riscatto delle somme corrisposte da ciascun distributore soggetto agli obblighi per l'emissione di TEE non derivanti da progetti possano essere presentate nel periodo compreso tra il 15 e il 31 maggio di ciascun anno;
 - il GSE verifichi l'accogliibilità delle richieste di cui al precedente alinea e comunichi, entro il 30 giugno, ai distributori soggetti agli obblighi l'esito del controllo, procedendo, in caso di accoglimento, all'annullamento dei TEE oggetto di riscatto;
 - il GSE tenga contabilità separata, per ciascun distributore soggetto agli obblighi, dei TEE non derivanti da progetti oggetto di riscatto, dandone evidenza alla CSEA al fine della regolazione delle somme dovute da ciascun distributore, tramite un conguaglio (di segno positivo) a valere sul versamento del contributo tariffario per l'anno d'obbligo;
- ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, con la comunicazione del 15 maggio 2019, il GSE ha altresì inviato all'Autorità, al fine della sua approvazione, lo schema delle *“Modalità di attuazione da parte del GSE spa delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 14-bis del DM 11 gennaio 2017”* (di seguito: schema di modalità di attuazione) che re-invia, *“a completamento informativo”*, alla guida operativa di cui al precedente punto;
- in particolare, lo schema di modalità di attuazione trasmesso dal GSE prevede che:
 - in merito alla corresponsione da parte dei distributori soggetti agli obblighi delle somme per l'acquisizione dei TEE non derivanti da progetti, il GSE quantifichi,

per ogni distributore soggetto agli obblighi, l'entità delle risorse economiche necessarie per tale acquisizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;

- in merito alla restituzione delle somme conseguenti al riscatto dei TEE non derivanti da progetti emessi, il GSE verifichi la sussistenza delle condizioni per l'accogliibilità delle richieste di riscatto delle somme corrisposte da ciascun distributore soggetto agli obblighi per l'emissione di TEE non derivanti da progetti, quantificando le somme che devono essere regolate a ciascun soggetto;
- entrambe le somme di cui sopra siano comunicate dal GSE alla CSEA contestualmente alla trasmissione delle informazioni necessarie all'erogazione del contributo tariffario, mediante il prospetto informativo, esemplificativamente allegato al medesimo schema.

RITENUTO CHE:

- lo schema di modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale non presenti profili di incoerenza con il dettato del medesimo decreto né con il contenuto della guida operativa predisposta dal GSE ai sensi del comma 9 del medesimo decreto e approvata con decreto direttoriale del MiSE 9 maggio 2019.

RITENUTO, INOLTRE:

- che le attuali modalità di determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti siano già efficaci nel perseguire un'adeguata rappresentatività degli scambi bilaterali, anche in considerazione del valore percentuale scelto dall'Autorità per la definizione dei prezzi rilevanti, escludendo nel contempo le transazioni avvenute tramite bilaterali i cui prezzi non sono rispondenti al corrente valore di mercato dei TEE perché tipicamente eccessivamente bassi;
- che il *cap* al contributo tariffario previsto dalla normativa costituisca di per sé un limite al costo complessivo annuo del meccanismo, fermo restando che le dinamiche di mercato potrebbero contribuire a un ulteriore abbassamento nel caso la liquidità fosse maggiore di quanto registrato attualmente;
- sia comunque opportuno prevedere una modifica alle regole di determinazione del contributo tariffario, in particolare relativa al trattamento degli scambi di TEE che avvengono tramite bilaterali al fine di assicurare loro maggiore rappresentatività;
- di prevedere, in particolare, che la media dei prezzi medi ponderati degli scambi di TEE avvenuti sul mercato e dei prezzi rilevanti dei TEE scambiati tramite bilaterali (cioè dei prezzi degli scambi di TEE avvenuti tramite bilaterali a prezzi compresi nell'intervallo rilevante di cui all'articolo 3 delle Regole di determinazione del contributo tariffario e, comunque, inferiori a 250 €/TEE) sia ponderata utilizzando, per gli scambi bilaterali, la sola quantità di TEE scambiati a un prezzo inferiore a 250 €/TEE (anziché tutti i TEE oggetto di bilaterali, indipendentemente dal prezzo

di scambio, come attualmente previsto). Ciò in considerazione del fatto che la maggior parte degli scambi di TEE tramite bilaterali nei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto interministeriale 10 maggio 2018 e della deliberazione 487/2018/R/efr è avvenuta a prezzi superiori a tale soglia e, in quanto tale, è esclusa al fine della definizione del contributo tariffario - ai sensi delle modifiche introdotte da tale decreto all'articolo 11, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017; si ritiene pertanto maggiormente adeguato escludere tali scambi anche in volume affinché non vi sia il rischio di associare al prezzo rilevante dei bilaterali una quantità di TEE molto differente da quella che ha contribuito alla formazione del medesimo prezzo rilevante;

- opportuno prevedere che la modifica di cui al precedente punto sia adottata a valere sul contributo tariffario per l'anno d'obbligo 2019, ritenendo non opportuno e non necessario adottare modifiche a valere sul corrente anno d'obbligo, anche in considerazione dell'effetto delle misure transitorie, valide per tale anno, previste dall'articolo 7 delle Regole di determinazione del contributo tariffario.

RITENUTO, QUINDI:

- necessario procedere tempestivamente con l'approvazione dello schema di modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, trasmesso allo scopo dal GSE con comunicazione del 15 maggio 2019;
- necessario prevedere che, a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento, il GME adegui il Regolamento per le transazioni bilaterali, in particolare all'articolo 8, comma 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo, al fine di tenere conto delle modifiche alla deliberazione 487/2018/R/efr e prevedere la pubblicazione mensile sul proprio sito internet anche della quantità di TEE scambiata mensilmente tramite bilaterali a un prezzo inferiore a 250 €/TEE e di consentire l'adeguata informazione agli operatori;
- necessario altresì rimandare a successivo provvedimento l'approvazione del Regolamento per le transazioni bilaterali, ai fini della sua tempestiva entrata in vigore, come modificato dal GME ai sensi del punto precedente

DELIBERA

1. di approvare il documento dello schema di modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, trasmesso allo scopo dal Gestore dei Servizi Energetici con comunicazione del 15 maggio 2019 ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 14-bis, riportato all'*Allegato A* alla presente deliberazione;
2. di prevedere che il documento di cui al precedente punto 1. entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici;

3. di modificare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 487/2018/R/efr, prevedendo che la validità delle modifiche decorra dal 1° giugno 2019, come di seguito:
 - all'articolo 4, comma 1, le parole " $Q_{BLT}(t)$ è la quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo" siano sostituite dalle parole " $Q_{BLT}(t)$ è la quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali a un prezzo inferiore a 250,00 €/TEE nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo";
4. di prevedere che il Gestore dei Mercati Energetici predisponga le necessarie modifiche al fine di tenere conto del disposto del presente provvedimento e, in particolare, al "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica", ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo, al fine di prevedere, all'articolo 8, comma 1, la pubblicazione mensile sul proprio sito *internet* della quantità dei titoli scambiati mensilmente tramite accordi bilaterali a un prezzo inferiore a 250,00 €/TEE;
5. di prevedere che il "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica", come modificato per effetto del precedente punto 4., sia trasmesso da parte del Gestore dei Mercati Energetici all'Autorità per la sua approvazione e la successiva pubblicazione sul sito internet dello stesso Gestore;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Gestore dei Servizi Energetici, al Gestore dei Mercati Energetici e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
7. di pubblicare la presente deliberazione e la deliberazione 487/2018/R/efr, così come modificata, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini